



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE Emanuela Pesel (relatore)

CONSIGLIERE Daniele Bertuzzi

CONSIGLIERE Antonella Manca

PRIMO REFERENDARIO Tamara Lollis

REFERENDARIO Marco Coiz

Programma delle attività di controllo per l'anno 2025

Adunanza del 27 gennaio 2025

Visto l'art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 del 25 ottobre 2011;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo SSRRCO/61/2024/INPR, con la quale è stata approvata la "programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2025";

vista la deliberazione della Sezione Autonomie n.2/SEZAUT/2025/INPR, con la quale è stato approvato il programma dell'attività per l'anno 2025;

vista l'ordinanza n. 2 del 2025 con cui è stata convocata la Sezione plenaria per la definizione del programma di controllo per l'anno 2025;

considerato che all'attribuzione dei controlli ai singoli magistrati e alla composizione dei collegi provvede annualmente il Presidente con propria ordinanza;

sentito il relatore Presidente Emanuela Pesel;

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che contiene la programmazione delle attività di controllo da svolgersi nel corso dell'anno 2025.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.

Il Presidente Relatore

F.to Emanuela Pesel

Depositato in Segreteria in data 31 gennaio 2025

Il preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian

Allegato: Programmazione delle attività della Sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2025.

Il Programma annuale delle attività di controllo costituisce, secondo la disciplina della normativa di attuazione istitutiva della Sezione di controllo (art. 33 del d.p.r. 902 del 1975 novellato dal d.lgs. 125 del 2003), un adempimento imprescindibile per l'esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, in un'ottica di trasparenza nei confronti della comunità amministrata e delle amministrazioni controllate, che possono, in tal modo, avere immediata conoscenza di quelli che saranno i futuri oggetti dell'attività istruttoria, improntata, come di consueto, ad un approccio particolarmente attento a coniugare le esigenze di attendibilità dei dati raccolti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'incidenza degli adempimenti necessari all'effettuazione dei controlli sull'attività ordinaria dei soggetti controllati.

La definizione del Programma assume, altresì, nell'alveo tracciato dalla programmazione delle Sezioni Riunite e della Sezione Autonomie, la valenza di fondamentale strumento attuativo della funzione ausiliaria svolta dalla Sezione nei confronti degli organi esponenti delle comunità dei cittadini (principalmente Consiglio regionale e Consigli comunali).

Il programma annuale, infatti, da un lato costituisce il passaggio ineludibile volto ad assicurare la necessaria pubblicità circa gli oggetti del controllo di gestione che riguarderanno i successivi esiti di referto, di cui i predetti organi saranno destinatari, e, dall'altro, costituisce la sede naturale in cui possono trovare collocazione eventuali segnalazioni provenienti dagli organi rappresentativi della comunità dei cittadini volte ad evidenziare settori considerati meritevoli di controllo in un'ottica orientata a garantire la sana gestione delle risorse pubbliche nel territorio regionale.

In questo senso va considerata la disposizione inserita nell'art. 33 del d.p.r. 902 del 1975 come novellato dal d.lgs. 125 del 2003, secondo la quale la Sezione esercita il controllo sulla gestione "nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione". L'ipotesi di dialettica costruttiva formulata dal Legislatore nella definizione del programma annuale di controllo risulta, infatti, ragionevolmente correlabile all'esigenza di individuazione capillare, in un'ottica costruttiva di garanzia della sana gestione, proprio di quei settori di intervento in cui, nell'ambito del territorio regionale, risulti più necessario e urgente il presidio per la gestione delle pubbliche risorse che può essere assicurato dalla Magistratura contabile. Giova, tuttavia, sottolineare che, a garanzia del rispetto dei limiti di competenza discendenti dall'attuale ordinamento e delle possibilità operative assicurate dalle risorse umane disponibili, qualsiasi eventuale segnalazione di settori ritenuti bisognosi di controllo dovrebbe, comunque, essere sottoposta alla prudente valutazione della Sezione Plenaria al fine di verificarne, in aggiunta alla possibilità di realizzazione concreta sul piano operativo, la compatibilità con la delimitazione della competenza riservata alla Magistratura contabile dalla normativa di attuazione dello Statuto e dalle altre norme che regolano l'attività della Corte dei conti. In questo senso la Sezione Plenaria che, giova ricordarlo, è composta da tutti i cinque magistrati della Sezione, nel pronunciarsi sul programma, dovrà considerare, valutando il contesto contingente, anche la gradazione dell'ordine di priorità dei controlli da effettuare.

Nel contesto delineato, improntato a valorizzare l'incidenza dell'azione di garanzia nei confronti dei cittadini, l'intervento di un controllo costruttivo attento a tutte le problematiche presenti nella realtà fattuale dei segmenti di attività controllati, che spesso richiedono una sinergia tra enti e soggetti diversi, potrà rappresentare, a fronte di

un'evidenziazione tempestiva di eventuali criticità correggibili, un presidio per la realizzazione di una buona spesa pubblica.

Appare evidente che nel 2025, l'attuazione degli investimenti finanziati con il PNRR costituisce un obiettivo prioritario per tutto il settore pubblico al cui raggiungimento la Corte dei conti può contribuire operando un controllo costruttivo che intervenga anche con il supporto interpretativo necessario a sostegno di amministrazioni, magari di piccole dimensioni, che si trovino in difficoltà nell'attuale fase di attuazione del Piano.

Sotto questo profilo appare opportuno sottolineare che il controllo in corso di gestione previsto dalla l.20 del 1994, si palesa come uno strumento di controllo naturalmente correlabile agli interventi finanziati con fondi PNRR proprio per la sua natura improntata ad una correzione tempestiva delle criticità, caratterizzata da modalità istruttorie più immediate e flessibili.

Risulterà, quindi, particolarmente utile a tale modalità di controllo la metodologia del dialogo istruttorio già proficuamente adottata in precedenza da questa Sezione. Tale metodologia è, infatti, rivolta a individuare, nella considerazione sia dell'efficacia del controllo, che del rispetto dello svolgimento della gestione ordinaria da parte degli enti controllati, molto spesso gravati da significative carenze di personale, le modalità più tempestive e flessibili di conduzione degli accertamenti istruttori, nell'intento di evitare aggravii o appesantimenti inutili delle procedure.

In tal senso verrà privilegiato il ricorso diretto alle banche dati e verrà garantito ampio spazio al contraddittorio diretto con l'Amministrazione già in fase di individuazione e determinazione dei dati da acquisire, in modo da rendere più tempestive le procedure e realizzare, con maggiore immediatezza, la necessaria asseverazione dei dati.

A garanzia della trasparenza, in tutti i casi in cui risulti necessario acclarare eventuali elementi istruttori emersi nell'ambito di contatti diretti, verranno redatti verbali degli esiti degli incontri o dei contatti eventualmente effettuati anche con lo strumento della videoconferenza, che andranno a far parte del complesso delle acquisizioni istruttorie.

Volendo considerare l'ambito complessivo dell'attività in cui i controlli di gestione andranno ad inserirsi, è opportuno ricordare che l'attività di controllo della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia si esplica nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 33 della normativa di attuazione dello Statuto (d.p.r. n.902/1975 come novellato dal d.lgs n. 125/2003) e viene, appunto, declinata secondo le predette disposizioni attuative, applicando, in quanto con queste compatibili, le normative che regolano l'attività di controllo della Corte dei conti, in applicazione della disposizione di rinvio dinamico contenuta nell'art.58 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia.

Attraverso il predetto rinvio, infatti, sono state in precedenza applicate nel territorio regionale diverse normative disciplinanti i controlli della Corte dei conti come, solo a titolo esemplificativo, la l.20 del 1994 e, in particolare l'art.3, il d.l. 174 del 2012 convertito in l. 213 del 2012 e le norme di controllo sulle partecipazioni previste dal d. lgs. 175 del 2016.

In virtù dell'attuale ordinamento vengono, quindi, intestati alla Sezione del Friuli Venezia Giulia una serie di controlli obbligatori per legge, ricorrenti in ogni esercizio finanziario, tra i quali rivestono un ruolo preminente quelli riconducibili al ciclo di Parifica del rendiconto della Regione, nel quale devono essere ricompresi la DAS (dichiarazione di affidabilità del rendiconto), la relazione sulle coperture delle leggi di spesa e il rapporto di coordinamento di finanza pubblica, contenente tutti quegli aspetti finanziari rilevanti nel governo del sistema integrato regionale che, per motivi temporali, non possono essere affrontati prima o contestualmente al giudizio di parificazione del rendiconto, come il bilancio consolidato, il bilancio preventivo dell'anno successivo, la razionalizzazione delle partecipazioni e i controlli interni.

Oltre alle attività, peraltro molto impegnative, ascrivibili al ciclo di Parifica rientrano tra le attività annuali ricorrenti anche il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e il controllo sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20 del TUSP).

Una particolare menzione deve, inoltre, essere riferita al settore dei controlli finanziari disciplinato dall'art.1 comma 166 (richiamato dall'articolo 148 bis del TUEL) per gli enti locali e dall'articolo 1 comma 170 della legge n.266 del 2005 per gli enti del servizio sanitario regionale. Come più volte evidenziato nell'ambito della programmazione, i controlli finanziari sono improntati precipuamente alla verifica degli equilibri e della sostenibilità del sistema.

Conseguentemente, per quanto riguarda gli enti locali, una volta completata la verifica su tutti gli enti del territorio relativa all'applicazione delle regole dell'armonizzazione contabile e tenuta presente una situazione in cui non vi sono enti in dissesto e nemmeno in piano di riequilibrio, il previsto controllo finanziario può ragionevolmente declinarsi, da un lato, attraverso un monitoraggio degli andamenti finanziari volto a verificare l'eventuale instaurarsi di situazioni di "sofferenza" e, dall'altro, attraverso la continuazione di controlli puntuali limitati a quegli enti per cui la Sezione abbia già deliberato il riscontro di criticità che rendono opportuna la continuazione del controllo anche sui rendiconti successivi.

Per quanto riguarda, invece, gli enti del sistema sanitario regionale il controllo finanziario continuerà ad essere svolto in modo capillare approfondendo progressivamente i profili critici su tutte le quattro aziende e sui due IRCCS del territorio regionale.

E' opportuno, altresì, ricordare che a queste attività ricorrenti si affiancano ulteriori forme di controllo, comunque obbligatorie, ma non programmabili in quanto dipendenti da eventi esterni o da decisioni degli enti controllati.

Appartengono a quest'ultima tipologia il controllo sulle spese elettorali, il controllo di legittimità preventivo e successivo sugli atti delle amministrazioni statali aventi sede nella regione, la certificazione dei contratti collettivi del comparto unico regionale e degli enti lirici del territorio (art.11 comma 19 del d.l. n. 91 del 2013 convertito in l.112 del 2013), il controllo sulle acquisizioni di nuove partecipazioni previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e l'eventuale attività consultiva svolta a fronte della richiesta di motivati avvisi ai sensi del quarto comma dell'art.33 del d.p.r. 902 del 1975 introdotto dal d.lgs.125 del 2003.

Nel contesto descritto, nel quale risulta evidente la molteplicità, varietà e complessità delle attività ricondotte alla competenza della Sezione, la programmazione annuale non può prescindere da un'attenta valutazione delle risorse disponibili da impiegare nelle attività di controllo, considerando, tuttavia, secondo un ragionevole ordine di priorità nella scelta dei settori da inserire nel controllo, gli aspetti più urgenti e rilevanti dell'attività pubblica attuale nel territorio.

La considerazione della situazione attuale induce a valorizzare particolarmente le attività di controllo che possono svolgere un ruolo positivo nella fase di significativo impegno nel campo degli investimenti, sia su risorse PNRR che su risorse nazionali e regionali, attività che interessa la gran parte delle amministrazioni pubbliche del territorio e di cui è stata più volte ribadita l'importanza per le possibili conseguenti ricadute positive in termini di stabilità dei conti pubblici.

Conseguentemente, ferma restando la competenza generale alla valutazione delle misure consequenzialmente adottate in seguito alle criticità riscontrate nei controlli precedenti, può essere delineato il quadro dei controlli che, nel 2025, andrà ad aggiungersi a tutte le attività ricorrenti e obbligatorie per specifica disciplina normativa.

1. Attività di monitoraggio:

a. Monitoraggio finanziario enti locali:

Nell'ottica di un approccio sinergico tra controlli finanziari e controllo di gestione nel 2025 si procederà al monitoraggio sulle principali grandezze finanziarie degli enti locali presenti in banca dati al duplice fine di enucleare, da un lato, gli enti che risulterà opportuno sottoporre a ulteriori controlli finanziari e, dall'altro, di individuare tempestivamente gli enti che, in ragione della coesistenza di un'esiguità del margine corrente con investimenti PNRR di entità significativa potrebbero riscontrare difficoltà nella realizzazione degli interventi.

In questi casi dovranno essere tempestivamente attivati, senza necessità di ulteriori atti di programmazione, i relativi controlli di gestione che, ai fini di garantire un'effettiva possibilità di correzione di eventuali criticità, dovranno essere oggetto di rapporti conclusivi redatti con la massima tempestività. I controlli si svolgeranno con le modalità normalmente adottate nel "dialogo istruttorio" tenendo in particolare considerazione le necessità di non determinare inutili aggravii delle procedure e favorendo l'incontro diretto con il soggetto controllato fin dall'avvio dell'istruttoria

b. Monitoraggio sull'attuazione PNRR in collaborazione con la Sezione Autonomie

Continuerà il monitoraggio sul processo di attuazione degli interventi PNRR in collaborazione con la Sezione Autonomie con una particolare attenzione ai casi di presumibile ritardo nel processo di realizzazione da considerare, anche in questo caso, ai fini dell'attivazione, senza ulteriori atti di programmazione, dei necessari controlli di gestione da definire con rapporti conclusivi redatti con la massima tempestività e favorendo, nell'istruttoria, i contatti diretti nell'ottica di evitare inutili aggravii delle procedure.

2. Controllo di gestione:

a. Continuazione dei controlli in corso:

In particolare, verrà data continuità ai settori in precedenza individuati della sanità, del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica, procedendo all'elaborazione di rapporti specifici anche nel 2025 solo nei casi in cui, nel corso dell'anno, sia opportuno dar conto di fasi di attuazione di particolare complessità.

Gli interventi, in corso di svolgimento, già in precedenza individuati sono:

- 1. Controlli PNRR-Interventi degli Enti del Sistema Sanitario regionale finalizzati alla realizzazione e attivazione operativa delle Case della comunità con estensione nel caso di interventi complessi che interessano la medesima localizzazione, anche alla realizzazione delle centrali operative territoriali e degli ospedali di comunità.**
- 2. Controlli PNRR-Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico attuate dalla Protezione civile.**

3. **Controlli PNRR- Interventi realizzati da comuni: Comune di Staranzano - MISURA M2C3I1.1 - CUP C69J22000700001 - demolizione e ricostruzione scuola primaria De Amicis.**

b. Controlli di gestione da avviare nel 2025:

1.Ciclo della performance, attività degli Organismi Indipendenti di Valutazione e correlata erogazione di retribuzione variabile di risultato nei comuni destinatari del controllo sui controlli interni ai sensi dell'art.148 TUEL

2.Monitoraggio sulla spesa sociale dei comuni del territorio regionale